

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E  
L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI  
AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI  
REGOLAMENTI COMUNALI E DI ORDINANZE DEL  
SINDACO E DEI DIRIGENTI**

**Approvato con DCC n.39 del 25/7/2003**

## **INDICE**

**Art. 1 Oggetto e finalità**

**Art.2 Ambito di applicazione e relazioni con altri regolamenti**

**Art. 3 Soggetti accertatori**

**Art 4 Autorità competente a ricevere il rapporto**

**Art 5 Sanzioni per la violazione di regolamenti comunali**

**Art 6 Sanzioni per violazioni di ordinanze del Sindaco e dei dirigenti**

**Art 7 Sanzioni accessorie**

**Art 8 Applicazione delle sanzioni**

**Art 9 Procedura e poteri dei soggetti addetti al controllo**

**Art 11 Pagamento in misura ridotta**

**Art.12 Rapporto all'autorità competente**

**Art 13 Ordinanza-ingiunzione**

**Art 14 Pagamento rateale**

**Art 15 Delega**

**Art 16 Entrata in vigore, disposizioni finali, transitorie e di salvaguardia**

## REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI E DI ORDINANZE DEL SINDACO E DEI DIRIGENTI

### **Art. 1 Oggetto e finalità**

Il presente regolamento disciplina la determinazione e gli elementi specificativi delle procedure di applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti comunali o delle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche per violazioni di norme di legge in materie di competenza comunale contenenti unicamente il precetto, ma non definitive della relativa sanzione.

Resta impregiudicata la sanzione penale prevista per le ordinanze contingibili ed urgenti

### **Art.2 Ambito di applicazione e relazioni con altri regolamenti**

L'amministrazione comunale può comunque definire con specifiche disposizioni contenute nei singoli regolamenti adeguate sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni in essi contenute, nel rispetto degli elementi generali di riferimento dati dalla legge 689/1981 e dal presente regolamento.

### **Art. 3 Soggetti accertatori**

Ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, a norma dell'art. 13 della legge 689/1981, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connessi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze del Sindaco e dei dirigenti sono svolte dai soggetti incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

L'Amministrazione Comunale per funzioni e compiti comportanti la vigilanza ed il controllo di cui al comma precedente può abilitare propri dipendenti all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, con riferimento a materie specifiche indicate nell'atto di nomina.

Le funzioni di accertamento degli illeciti possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge, dalle guardie volontarie, nonché dagli agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti

Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati dalle leggi vigenti all'accertamento di illeciti amministrativi.

### **Art 4 Autorità competente a ricevere il rapporto**

Il Sindaco viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della

legge 689/1981 nonché competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione.

#### **Art 5 Sanzioni per la violazione di regolamenti comunali**

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di regolamenti comunali, fatte salve diverse specifiche prescrizioni di legge, consistono nel pagamento di una somma da 25,00 euro a 500,00 euro.

Le disposizioni di altri regolamenti comunali determinanti sanzioni amministrative pecuniarie possono prevedere minimi e massimi edittali diversi, purchè compresi tra quelli indicati al comma 1.

#### **Art 6 Sanzioni per violazioni di ordinanze del Sindaco e dei dirigenti**

Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di precetti stabiliti da ordinanze del Sindaco e dei dirigenti consistono, fatte salve diverse specifiche prescrizioni di legge, nel pagamento di una somma da 25,00 euro a 500,00 euro.

Le disposizioni di altri regolamenti comunali determinanti sanzioni amministrative specifiche per violazione di ordinanze possono prevedere minimi e massimi edittali diversi, purchè compresi tra quelli indicati nel comma 1.

#### **Art 7 Sanzioni accessorie**

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, è effettuata a norma della legge 689/1981.

#### **Art 8 Applicazione delle sanzioni**

Per l'applicazione delle sanzioni si applicano i principi e le procedure della legge 689/1981.

#### **Art 9 Procedura e poteri dei soggetti addetti al controllo**

I soggetti addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni di regolamenti comunali o di ordinanze del Sindaco e dei dirigenti per la cui violazione sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria sviluppano le attività di accertamento secondo la procedura e con i poteri definiti dall'art 13 della legge 689/1981.

La violazione di un regolamento o di un'ordinanza per cui è prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale deve contenere:

l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento le generalità e la qualifica del verbalizzante;  
le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza e degli eventuali obbligati in solido ai sensi della legge 689/1981;  
la descrizione del fatto costituente la violazione;  
l'indicazione delle norme o precetti che si ritengono violati;  
l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;  
l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;  
l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore la

sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

### **Art 11 Pagamento in misura ridotta**

Il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 689/1981, ove ammesso, determina, salvo i casi previsti espressamente dalla legge, l'estinzione del procedimento di applicazione della sanzione anche qualora siano stati presentati scritti difensivi.

Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

Non è consentito il pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

### **Art.12 Rapporto all'autorità competente**

Qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge 689/1981, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al Sindaco:

l'originale del processo verbale;

la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;

le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.

Nel caso di effettuazione di sequestro il relativo processo verbale è immediatamente trasmesso al Sindaco.

### **Art 13 Ordinanza-ingiunzione**

Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Sindaco scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Quando non sia stato effettuato, o non sia ammesso, il pagamento in misura ridotta ovvero quando siano stati presentati scritti difensivi e il Sindaco ritenga fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali e di notifica, all'autore della violazione e alle persone obbligate solidalmente.

Nel caso in cui il Sindaco ritenga non fondato l'accertamento, nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l'applicazione della sanzione, emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale all'organo verbalizzante ed è data comunicazione ai soggetti interessati.

Con l'ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate anche le sanzioni accessorie.

### **Art 14 Pagamento rateale**

La richiesta del pagamento rateale della sanzione deve essere presentata entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale o dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.

La definizione rateale del pagamento è determinata dal Sindaco nel rispetto di quanto previsto dalla legge 689/1981.

### **Art 15 Delega**

Il Sindaco può delegare uno o più dirigenti dell'Amministrazione Comunale all'esercizio dei compiti di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14.

## **Art 16 Entrata in vigore, disposizioni finali, transitorie e di salvaguardia**

Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di approvazione.

Le precedenti disposizioni di regolamenti comunali ed ordinanze che prevedevano sanzioni amministrative devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Quando regolamenti o ordinanze attualmente vigenti indichino importi edittali minimi inferiori o massimi superiori a quelli indicati nel presente regolamento tali importi devono intendersi sostituite da quelli indicate nel presente regolamento, fatte salve diverse specifiche prescrizioni di legge.

Quando regolamenti od ordinanze attualmente vigenti indichino già gli importi delle sanzioni pecuniarie per le violazioni, tali importi sono confermati, fermo restando l'eventuale adeguamento del minimo e del massimo edittale previsto dal comma precedente.

Le disposizioni di regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e 107 del r.d. 383/1934 devono intendersi abrogate e sostituite in via generale dal presente regolamento.